

# SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

## 7<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Lavori pubblici, Trasporti, Poste e telecomunicazioni, Marina mercantile)

MERCOLEDÌ 22 GIUGNO 1960

(45<sup>a</sup> seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente CORBELLINI

### INDICE

#### Disegni di legge:

« Completamento dei lavori previsti per la circonvallazione ferroviaria di Palermo » (897) (D'iniziativa dei deputati Gioia ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e rinvio):

PRESIDENTE . . . . . Pag. 936, 937  
FLORENA, *relatore* . . . . . 936, 937

« Modifica ed integrazione dell'articolo 3 della legge 29 luglio 1957, n. 635, relativo a disposizioni integrative della legge 10 agosto 1950, n. 647, per l'esecuzione di opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia settentrionale e centrale » (958) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE . . . . . 930, 933  
CROLLALANZA . . . . . 932  
FLORENA . . . . . 931  
GAIANI . . . . . 933

GOMBI . . . . . Pag. 933  
INDELLI, *relatore* . . . . . 930, 933  
RESTAGNO . . . . . 931, 932  
SACCHETTI . . . . . 931  
SPASARI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici* . . . . . 930, 933

« Fissazione di un nuovo termine in sostituzione di quello previsto dall'articolo 8 della legge 31 luglio 1954, n. 626, per l'attuazione di iniziative intese ad incrementare la produttività » (960) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE, *relatore* . . . . . 934, 935, 936  
INDELLI . . . . . 935  
RESTAGNO . . . . . 936  
SACCHETTI . . . . . 935, 936  
SPASARI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici* . . . . . 935

La seduta è aperta alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Bardellini, Cervellati, Corbellini, Crollalanza, De Unterrihter, Florena, Focaccia, Gaiani, Genco, Gombi, Imperiale, Indelli, Ottolenghi, Retagno, Romano Domenico, Sacchetti, Savio, Solari e Tartufoli.

Intervengono i Sottosegretari di Stato per le finanze Piola e per i lavori pubblici Spasari.

G E N C O , f. f. Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

**Discussione e approvazione del disegno di legge: « Modifica ed integrazione dell'articolo 3 della legge 29 luglio 1957, n. 635, relativo a disposizioni integrative della legge 10 agosto 1950, n. 647, per l'esecuzione di opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia settentrionale e centrale ».** (958) (Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifica ed integrazione dell'articolo 3 della legge 29 luglio 1957, n. 635, relativo a disposizioni integrative della legge 10 agosto 1950, n. 647, per l'esecuzione di opere di pubblico interesse nell'Italia settentrionale e centrale », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

I N D E L L I , relatore. Onorevole signor Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge in discussione, già approvato dalla Commissione lavori pubblici della Camera dei deputati nella seduta del 12 febbraio 1960, ha lo scopo di porre rimedio alla mancanza di un provvedimento di ordine finanziario, che avrebbe dovuto seguire immediatamente la approvazione della legge 29 luglio 1957, numero 635.

Tale legge infatti, prevedendo la sostituzione dello Stato nella spesa per la costruzione di reti idriche e di impianti per fognatura, ammessi a contributo ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589, ai Comuni di popolazione inferiore a 10.000 abitanti impossibilitati a garantire, per mancanza di sovrimposta fondiaria delegabile, i relativi mutui presso la Cassa depositi e prestiti, aveva, come presupposto, il contemporaneo stanziamento di un fondo *ad hoc* da parte del Ministero del tesoro nel bilancio 1957-58 e, a partire da questo, fino a quello dell'anno 1964-1965.

Ma la legge n. 635 cui ho fatto cenno non autorizzava espressamente lo stanziamento, così come non aveva fatto per la concessione del contributo ai sensi della legge n. 589.

Per mancanza, quindi, del relativo stanziamento, la norma che contemplava il disposto benefico era ed è rimasta inoperante, donde è emersa la necessità di provvedere.

Del necessario provvedimento si è fatto proponente il Ministro dei lavori pubblici con il disegno di legge del quale trattasi, che prevede in 150 milioni lo stanziamento annuo necessario per l'erogazione non solo del contributo previsto dalla legge n. 589, ma anche dei contributi integrativi previsti dalla legge n. 635, demandando allo stesso Ministero dei lavori pubblici il compito di provvedervi.

È stato proposto a tal fine di distribuire la maggiore spesa relativa ai tre esercizi finanziari, stabilendo in 200 milioni i limiti di impegno per gli esercizi che vanno dal 1960-61 al 1963-64 incluso e in lire 150 milioni il limite di impegno per l'esercizio 1964-65.

La Commissione finanze e tesoro non ha nulla da osservare per la parte di propria competenza e il provvedimento, in quanto rimedia ad una autentica carenza di legge, è pienamente legittimo e necessario.

S P A S A R I , Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Onorevoli senatori, dato il carattere di pubblico interesse e l'urgenza di questo provvedimento, il Governo si dichiara favorevole, come lo è stato già alla Camera dei deputati, alla sua approvazione.

Si tratta infatti di concedere benefici a favore di Comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, che sono nell'impossibilità di garantire l'ammortamento dei mutui che dovrebbero contrarre con la Cassa depositi e prestiti per la costruzione delle reti idriche e delle fognature.

Con il presente disegno di legge si vogliono pertanto superare le difficoltà create dal disegno di legge n. 635 e si vuol dare la possibilità a molti Comuni poveri di effettuare lavori tanto importanti.

**SACCHETTI.** In merito al disegno di legge in discussione, se un'osservazione va fatta è quella che il provvedimento, anche se vantaggioso — e pertanto va approvato — è ancora limitato.

Con esso, infatti, si dà inizio ad una riduzione di impegni da parte dei comuni al di sotto dei 10.000 abitanti che si trovano nelle zone più povere e quindi con bilanci più gravati da oneri, per far fronte ai mutui contratti con la Cassa depositi e prestiti.

Ora, però, questa riduzione, proprio perchè tale, lascia insoluta una parte del problema perchè, ad esempio, i comuni di alta montagna o quelli della valle padana, che hanno i bilanci insufficienti a pagare gli impiegati, si troveranno egualmente a dover affrontare una parte di insormontabili difficoltà.

Pertanto, mentre approviamo questo provvedimento, sento l'esigenza di sollecitare il Governo a camminare più rapidamente per arrivare a sgravare di eccessivi oneri i Comuni poveri e a non chieder loro garanzie alle quali sappiamo che non riescono a far fronte.

C'è ancora una questione che desidererei sollevare: chiedo, e credo non sia fuori luogo, se sia possibile avere una relazione che spieghi il modo e il criterio secondo il quale i contributi previsti vengono distribuiti per queste opere, con l'indicazione, almeno, delle somme erogate per provincie e per regioni.

La realtà dei fatti è che per l'assegnazione delle modeste somme a disposizione vengono seguiti criteri prevalentemente politici.

Mi riservo di riprendere e di approfondire il discorso dopo che l'onorevole Ministro ci avrà fatto pervenire una relazione recante

i dati sulla distribuzione di questi fondi, il cui esame potrà chiarire molti aspetti della questione.

Quello che a me consta è che in Emilia, mentre vi sono vari comuni che, per il numero degli abitanti e per la loro attività, potrebbero usufruire dei contributi, e non li ottengono, vi sono altri centri per i quali un rinvio della concessione sarebbe stato comprensibile.

Ora, per avere un quadro d'insieme della situazione e per fare le debite osservazioni in proposito, penso sia opportuno che la Commissione richieda all'onorevole Ministro una relazione circa il modo in cui questi contributi vengono distribuiti per provincia e per regione.

**RESTAGNO.** Mi pare, ricollegandomi un po' allo spirito che ha informato l'intervento del senatore Sacchetti, che il criterio di discriminazione seguito dal disegno di legge in discussione e da tanti altri, cioè quello del numero degli abitanti, non sia valido e sia troppo semplicistico, nel senso che non risponde ad un'esigenza di giustizia e di equa valutazione.

Infatti, posto il limite di 10.000 abitanti, vi possono essere comuni di 10.500 unità che si trovano in condizione di assoluta povertà mentre invece comuni di 5.000 abitanti possono non avere bisogno dell'intervento dello Stato per opere di così elementare natura igienica quali sono le fognature.

Pregherei pertanto l'onorevole Sottosegretario Spasari di tener conto di questo problema. Non so se i colleghi siano d'accordo, ma credo che nei criteri di assegnazione dei contributi non ci si dovrebbe basare solo sul numero degli abitanti, ma sul reddito e sulla situazione debitoria dei comuni, e anche se si tiene presente che il bilancio può variare a seconda di come lo si fa e dei criteri che orientano gli amministratori, vi sono altri aspetti del problema che non vanno sottovalutati.

**FLORENA.** Sono favorevole all'approvazione del provvedimento in discussione ma rilevo che, malgrado questo, rimarranno insolute le difficoltà alle quali si è riferito il senatore Sacchetti.

Comunque sono del parere che questo disegno di legge debba essere approvato, salvo auspicare che per i provvedimenti futuri, relativi ad altre opere straordinarie, si studi una formula per valutare con più esattezza ed equità i casi in cui i contributi dovranno essere concessi.

**CROLLALANZA.** Mi associo alle giuste osservazioni fatte dal senatore Restagno, osservazioni che, d'altra parte, io stesso ho fatto presenti in passato a proposito di altri disegni di legge.

Effettivamente la questione del numero degli abitanti per l'assegnazione dei contributi ai comuni, se costituisce un elemento per tale concessione, perchè un limite dev'essere fissato, non deve però costituire una condizione unica.

Si dovrebbe invece, a mio modo di vedere, trovare una formula che, pur fissando il numero degli abitanti, prendesse in considerazione non solo questo fattore, ma anche le particolari condizioni di disagio dei comuni che potrebbero essere accertate da organi competenti quali il Ministero degli interni, la Prefettura eccetera, in modo che potessero beneficiare dei vari contributi anche i comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti.

Questo principio non si potrà applicare al presente provvedimento, che in tal caso dovrebbe essere tutto modificato, ma si tratta di un criterio innovativo da inserire nella legislazione, la quale continua a ricalcare un sistema sbagliato.

Ci sono, ad esempio, comuni di 5.000 abitanti che hanno demani ricchissimi, quali quelli forestali; perchè questi ultimi devono, solo perchè al di sotto di 10.000 abitanti, beneficiare di contributi di cui potrebbero fare a meno?

Quando venisse accertato che per determinati comuni sussistono condizioni di particolare disagio, i contributi statali dovrebbero essere concessi di preferenza a questi ultimi e non dovrebbero essere limitati ai comuni al di sotto di 10.000 abitanti, ma esteso anche a quelli con popolazione superiore quando, ripeto, questi fossero riconosciuti bisognosi di aiuto.

Ebbi occasione di far presente questo stesso principio durante l'esame della legge per la proroga della attività della Cassa per il Mezzogiorno, la cui approvazione, fatta in condizioni particolari, ha determinato situazioni incredibili, perchè nel testo del provvedimento sono stati previsti benefici per le zone industriali, ma non ci si è accorti dello sbaglio madornale che si commetteva fissando il limite, per tali benefici, di una popolazione di non più di 200.000 abitanti.

Infatti le zone industriali sorgono nei grossi centri con popolazione naturalmente superiore a quella prevista dalla legge, per cui questa non può essere applicata ed essere operante proprio dove si vogliono realizzare le aree industriali.

Questo è il caso di Bari, dove si vuol creare l'area industriale, per la quale però, se non si modifica la legge, non si avranno i contributi; è stato già approvato il Consorzio, ma ripeto, per il limite di 200.000 abitanti, non si è potuto beneficiare dei contributi previsti dalla legge.

**RESTAGNO.** Onorevole Presidente, voglia scusarmi se, ricollegandomi alle dichiarazioni del senatore Crollalanza, puntualizzo ancora il problema.

Gli onorevoli commissari avranno forse ricevuto un opuscolo dell'Istituto del credito sportivo, dalle cui tabelle risulta che i benefici previsti da quell'istituzione sono andati in gran parte alle zone del nord Italia, perchè quelle del meridione non potevano offrire le garanzie richieste per la costruzione degli impianti sportivi, pure tanto attesi da ogni comune.

Si è verificato cioè quello che già sappiamo: la situazione particolarmente disagiata del sud Italia non ha beneficiato di alcun particolare aiuto, e questo viene a confermarci che, se è vero ch'è necessario seguire un criterio discriminativo per l'attribuzione dei contributi, non basta fissare come limite una data cifra di abitanti per definire una categoria e per distinguere i comuni che hanno bisogno da quelli che ne hanno meno.

Questo episodio pertanto conferma, se ce ne fosse bisogno, che purtroppo la situazione

ne di disagio delle zone di miseria che si trascina da secoli, continua a far sentire la sua ripercussione, nonostante le provvidenze adottate recentemente.

**G A I A N I.** Onorevole Presidente, desidererei far presente che anche nella nostra zona esistono molti comuni che sono stati dichiarati, ai sensi della legge n. 635, beneficiari dei contributi per la costruzione di queste opere igieniche, e nell'area dei quali dovrebbe operare questa legge.

Vi sono però altri Comuni senza fognature, senza acquedotto, senza strade, e sono parecchi, che hanno presentato i progetti per ottenere i contributi; orbene, nessuno di essi è stato dichiarato zona depressa e ha ricevuto una lira.

Penso pertanto sia necessario avere una relazione con i dati relativi alle concessioni dei contributi per capire finalmente con chiarezza quali zone siano state dichiarate depresse ed in quali di esse si dovrà applicare la legge n. 635.

**G O M B I.** Onorevole Presidente, circa quest'ultimo aspetto del problema, mi pare che un voto unanime della Commissione, riferito in Aula dal relatore, senatore Indelli, in sede di discussione del bilancio dei Lavori pubblici, potrebbe dare rilevanza a tale questione sottoponendola all'esame e alla considerazione di tutti.

Vorrei poi sapere dal rappresentante del Governo se per la costruzione delle reti idriche interne e delle reti ed impianti di fognature il Ministero assegna ad alcuni Comuni particolarmente benvenuti fondi supplementari oltre a quelli assegnati per disposizione di legge. Mi risulta, infatti, che nella mia Provincia siano stati devoluti, con quali procedure non so, 600 o 700 milioni per la realizzazione di tali opere. Se tale situazione, effettivamente, si verificasse, ritengo che sarebbe necessario esperire un maggior controllo.

**S P A S A R I**, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* Se voi segnalate delle situazioni particolari, potremo senz'altro ap-

profondire la questione; comunque è da escludere, in via di massima, che si verifichi in alcuni Comuni tale assegnazione supplementare di fondi.

**I N D E L L I**, *relatore.* Vi pregherei di approvare il disegno di legge nel testo pervenutoci dalla Camera dei deputati, in modo che i Comuni possano usufruire dei benefici concessi dalla legge stessa.

Ritengo che le osservazioni sollevate nel corso della discussione siano molto giuste perchè vi sono dei Comuni che, pur avendo un minor numero di abitanti sono più ricchi di altri, ed è quindi logico basare il criterio dell'assegnazione anche sulla valutazione della ricchezza degli enti cui concedere contributi.

Ritengo, inoltre, che anche la posizione del Meridione dovrà essere riveduta, per portare a 20.000 il numero limite degli abitanti per quei Comuni in favore dei quali agisce la Cassa del Mezzogiorno.

**P R E S I D E N T E.** Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

#### Art. 1.

Nelle ipotesi previste dall'articolo 3 della legge 29 luglio 1957, n. 635, si provvede mediante la concessione di contributi integrativi costanti trentacinquennali nella misura corrispondente alla differenza fra quella del 6,73 per cento necessaria per coprire l'intero ammortamento dei mutui da contrarsi dai Comuni con la Cassa depositi e prestiti al tasso attuale del 5,80 per cento e quella del contributo concesso ai Comuni stessi, ai sensi degli articoli 3 e 11 della legge 3 agosto 1949, n. 589.

Per la concessione dei contributi previsti dagli articoli 3 e 11 della legge 3 agosto 1949, n. 589, e di quelli integrativi previsti dalla presente legge il limite di impegno, autorizzato a termini dell'articolo 17 della legge 3 agosto 1949, n. 589, per l'esercizio 1959-60, con la lettera c) dell'articolo 6 della legge

7<sup>a</sup> COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., poste e tel., mar. merc.) 45<sup>a</sup> SEDUTA (22 giugno 1960)

30 luglio 1959, n. 540, di approvazione dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio medesimo è aumentato di lire 50.000.000; detto limite di impegno per gli esercizi 1960-61, 1961-62, 1962-63 e 1963-64, non potrà essere inferiore a lire 200 milioni; e, per l'esercizio 1964-65, non potrà essere inferiore a lire 150 milioni.

Alla concessione dei contributi integrativi per l'assunzione da parte dello Stato degli oneri sopra specificati, si provvede con decreto del Ministro dei lavori pubblici, previa intesa con il Ministro del tesoro.

È abrogato l'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 10 agosto 1950, n. 647, quale è stato modificato con l'articolo 3 della legge 29 luglio 1957, n. 635.

(È approvato).

#### Art. 2.

Alla maggiore spesa di lire 50 milioni derivante dall'aumento del limite di impegno per l'esercizio 1959-60 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo n. 25 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per il medesimo esercizio.

Il Ministro del tesoro provvederà, con propri decreti, alle variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione della presente legge.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

**Discussione e approvazione del disegno di legge: « Fissazione di un nuovo termine in sostituzione di quello previsto dall'articolo 8 della legge 31 luglio 1954, n. 626, per l'attuazione di iniziative intese ad incrementare la produttività » (1960) (Approvato dalla Camera dei deputati)**

**P R E S I D E N T E**, *relatore*. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Fissazione di un nuovo termine in sostituzione di quello previsto dall'articolo 8

della legge 31 luglio 1954, n. 626, per l'attuazione di iniziative intese ad incrementare la produttività », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale sul disegno di legge, del quale sono io stesso relatore.

La legge 31 luglio 1954, n. 626, aveva lo scopo particolare di realizzare la costruzione di nuclei rurali ed urbani di case a basso costo, onde procedere alla eliminazione delle case malsane mediante un programma razionale di studi sulla tecnica edilizia, perchè il principale inconveniente degli studi fino ad allora intrapresi consisteva, appunto, nella loro irrazionalità.

Era, quindi, tempo di studiare razionalmente tale problema e ricordo che a quell'epoca si discuteva, con approfondito studio, anche su particolari apparentemente irrilevanti, come, ad esempio, sul numero dei movimenti che occorre alla massaia per andare dal lavandino alla dispensa e al fornello, perchè, se la sistemazione razionale di una cucina non è di grande importanza in una casa ricca e spaziosa, è, invece, molto importante in una casa piccola, dove la cucina deve servire anche da stanza da pranzo.

Per l'attuazione di un programma di costruzione di nuclei rurali ed urbani di case a basso costo — programma comprendente anche studi sulla tecnica edilizia per una maggiore produttività di tale settore — con legge n. 626 del 1954 fu autorizzata la spesa di lire 2.500 milioni; l'articolo 8 di tale legge fissava però al 30 giugno 1955 il limite di tempo entro cui la somma doveva essere impegnata.

In caso contrario, i residui non impegnati sarebbero stati devoluti ad un fondo speciale per l'incremento della produttività, in gestione al Ministero del tesoro; in seguito tale termine fu prorogato al 30 giugno 1958.

Si tratterebbe, ora, di concedere un'ulteriore proroga, perchè tale termine è scaduto e un quinto della somma stanziata è ancora a disposizione.

Dal momento che tali fondi vi sono, riterrò opportuno concedere tale proroga, raccomandando nello stesso tempo al Ministro dei lavori pubblici di provvedere affinchè tale pro-

gramma venga realizzato nel migliore dei modi e venga portato a termine al più presto.

Si tratta, in sostanza, di studiare un tipo di abitazione poco costosa e adeguata alle condizioni di vita e alle esigenze di lavoro di ogni categoria di lavoratori, siano essi operai, contadini o artigiani; per questi ultimi, ad esempio, sarà necessario installare in casa un piccolo laboratorio.

Bisogna cercare, ripeto, di studiare razionalmente tale problema, in modo da eliminare ogni spesa superflua, curando invece tutte quelle rifiniture, anche estetiche e decorative, che possano determinare, per il futuro, una minor spesa di manutenzione, come, ad esempio, le maioliche dei bagni.

Sarebbe anche utile, come del resto è già stato fatto negli anni passati, rendersi conto dei progressi fatti in questo campo negli altri Paesi, recandosi sul posto, anche se questo debba comportare una certa spesa.

Credo che il Governo sia favorevole alla approvazione di questo disegno di legge già approvato dalla Camera dei deputati e ritengo, pertanto, opportuno concedere tale proroga, augurandomi che essa sia l'ultima e che in futuro non si renda necessario un ulteriore finanziamento.

**S P A S A R I**, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Sono senz'altro favorevole all'approvazione del disegno di legge, dal momento che si tratta di utilizzare dei fondi già esistenti.

**I N D E L L I**. Ritengo che tali studi debbano essere collegati con gli studi degli acquedotti, perchè una casa moderna deve rispondere a tutte quelle esigenze igieniche e sanitarie che sono collegate ad una razionale distribuzione dell'acqua.

**S A C C H E T T I**. Noi abbiamo molte perplessità riguardo a tale provvedimento, perchè il fatto stesso che una parte di tale somma non sia stata utilizzata conferma alcune osservazioni che già a suo tempo noi facemmo, sia alla Camera che al Senato. È tutta l'impostazione del problema che è sbagliata, perchè si tratta di uno studio tendente

alla costruzione delle case più piccole e più economiche possibile, e tale concetto risulta chiaro dalla dizione stessa del provvedimento.

**P R E S I D E N T E**, *relatore*. Se così fosse, non potremmo essere favorevoli alla approvazione del provvedimento, ma il disegno di legge parla di un programma di costruzioni di nuclei rurali e urbani di case a basso costo comprendente studi sulla tecnica edilizia per una maggiore produttività in tale settore. Si tratta, pertanto, di un programma funzionale, a meno che tale concetto non si sia deformato.

**S A C C H E T T I**. Si tende, in sostanza, alla costruzione di una casa minima, vale a dire di un appartamento il più economico possibile. Ora, a me pare che oggi questi studi circa la funzionalità degli appartamenti da costruirsi, tanto nelle città, come nelle campagne, siano collegati agli studi molto avanzati degli urbanisti e degli architetti, i quali hanno già sperimentato alcuni tipi di costruzioni che, anche nella pratica, si sono dimostrati molto funzionali.

Non è che io voglia escludere la necessità di ulteriori studi, ma ritengo che non vi sia più bisogno di spendere dei soldi nel settore sperimentale, dal momento che il criterio di funzionalità degli appartamenti, sia di campagna che di città, è collegato ai criteri della moderna urbanistica, i cui studi sono già molto avanzati.

Questi centri sperimentali sono già falliti in partenza e in tal modo si comprende anche la difficoltà che incontra il Ministero dei lavori pubblici nello spendere i fondi a disposizione. Lei, onorevole Presidente, che è ingegnere, sa meglio di me quali passi giganteschi abbia compiuto la tecnica edilizia. Non so quanto sia stato speso finora, ma riterrei opportuno risparmiare la somma rimasta, attendendo di poterla utilizzare in maniera migliore.

**S P A S A R I**, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Finora si sono spesi circa due miliardi.

7<sup>a</sup> COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., poste e tel., mar. merc.) 45<sup>a</sup> SEDUTA (22 giugno 1960)

**R E S T A G N O**. Sono favorevole alla approvazione del disegno di legge, ma ritengo che dovremmo stabilire che entro il termine fissato tali studi debbano essere conclusi, escludendo, di conseguenza, la possibilità di un'ulteriore proroga.

**S A C C H E T T I**. La conclusione degli studi avverrà quando tale somma sarà stata spesa, e a tale scopo ritengo che il termine fissato sia sufficiente.

Sottolineando quest'ultima considerazione dichiaro che noi ci asteniamo dall'approvare il disegno di legge in esame.

**P R E S I D E N T E**, *relatore*. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui dò lettura:

#### Art. 1.

È fissato al 30 giugno 1961 il termine per l'impegno della somma di lire 2.500 milioni preveduta dall'articolo 5 della legge 31 luglio 1954, n. 626.

(È approvato).

#### Art. 2.

Nel programma di costruzioni di nuclei rurali e urbani di case a basso costo comprendente studi sulla tecnica edilizia per una maggiore produttività in tale settore, da attuare ai sensi del citato articolo 5 della legge 31 luglio 1954, n. 626, possono essere comprese iniziative per la divulgazione dei risultati dei detti studi, nonchè l'attuazione di cantieri sperimentali.

(È approvato).

#### Art. 3.

Per l'attuazione delle attività di cui al precedente articolo, il Ministro dei lavori pubblici potrà avvalersi, oltre che di Enti

scientifici, universitari o professionali, anche di singoli esperti ovvero provvedervi in amministrazione diretta.

(È approvato).

#### Art. 4.

Le modalità di assegnazione degli alloggi da costruirsi per l'attuazione del programma sperimentale saranno stabilite con decreto del Ministro dei lavori pubblici in vista delle particolari finalità di studio cui è destinato l'uso di detti alloggi.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

**Discussione e rinvio del disegno di legge di iniziativa dei deputati Gioia ed altri:**  
« **Completamento dei lavori previsti per la circoscrizione ferroviaria di Palermo** » (897) (Approvato dalla Camera dei deputati)

**P R E S I D E N T E**. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa dei deputati Gioia ed altri: « Completamento dei lavori previsti per la circoscrizione ferroviaria di Palermo », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Faccio presente alla Commissione che su questo disegno di legge, di cui è relatore il senatore Florena, la Commissione finanze e tesoro ha espresso parere contrario.

**F L O R E N A**, *relatore*. Onorevole Presidente, il parere contrario riguarda una spesa che non è prevista per il bilancio 1960-61, il quale, peraltro non è stato ancora approvato.

**P R E S I D E N T E**. Propongo di rinviare la discussione di questo disegno di legge, perchè la difficoltà procedurale rappresentata dal parere contrario della Commis-



---

7<sup>a</sup> COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., poste e tel., mar. merc.) 45<sup>a</sup> SEDUTA (22 giugno 1960)

---

sione finanze e tesoro mi pare non facilmente sormontabile. Bisognerebbe pertanto modificare il testo del provvedimento pervenuto dalla Camera dei deputati, e quindi rinviarlo all'esame di quell'Assemblea.

F L O R E N A , *relatore*. Onorevole Presidente, dobbiamo ancora approvare il bilancio dei lavori pubblici per il 1960-61; è presente in Aula il relatore di tale bilancio e quindi a lui si potrebbe affidare l'incarico di proporre una variazione per cercare di superare questo ostacolo e varare finalmente un disegno di legge per il completamento di lavori iniziati da 20 anni!

P R E S I D E N T E . Questa variazione dovrà avvenire all'interno del bilancio, non all'esterno, cioè bisognerà stralciare una certa somma da un capitolo per passarla ad un altro.

Ad ogni modo, se non vi sono osservazioni, propongo di rinviare il seguito della discussione di questo provvedimento ad altra seduta.

*(Così rimane stabilito).*

*La seduta termina alle ore 12,15.*

---

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari